



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 173/12

di iniziativa del Consigliere D. GIANNETTA, G. GALLO recante:

"Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co."

relatore: K. GENTILE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5/4/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	5/4/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

- Trattato 25-3-1957 (Artt. 28, 34, 35 e 36) pag. 4
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- Reg. (CE) 21 novembre 2012, n. 1151/2012 (ART. 13) pag. 6
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
- Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013 (Art. 103) pag. 9
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

Normativa citata

- Cost. 27 dicembre 1947 (Art. 117) pag. 14
Costituzione della Repubblica italiana
- L. 27 dicembre 1997, n. 449. (Art. 55) pag. 17
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
- D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 (Art. 8) pag. 27
Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 .

Documentazione correlata

- Sentenza 75/2023 Corte Costituzionale pag. 29
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 3 (Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato in cancelleria il 25 maggio 2022, iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2022

Normativa comparata

- L.R. Liguria 1 agosto 2018, n. 11. pag. 47
Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.
- L.R. Sardegna 28-12-2018 n. 48 (Art. 7). pag. 51
Legge di stabilità 2019.
- L.R. Campania 20 luglio 2021, n. 7 pag. 56
Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.
- L.R. Basilicata 10 agosto 2022, n. 23 pag. 62
Istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti a

denominazione comunale.

L.R. Sicilia 18 marzo 2022, n. 3.

pag. 66

Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22.

Trattato 25-3-1957 (Artt. 28, 34, 35 e 36)**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009).****TITOLO II****LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI****Articolo 28** *(ex articolo 23 del TCE)*

1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.

2. Le disposizioni dell'articolo 30 e del capo 32 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

CAPO 3**DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI****Articolo 34** *(ex articolo 28 del TCE)* ⁽⁷⁾

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

⁽⁷⁾ Per quanto riguarda la guida al presente articolo, vedi il *Comunicazione 23 marzo 2021, n. 2021/C100/03*.

Articolo 35 *(ex articolo 29 del TCE)* ⁽⁸⁾

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

(8) Per quanto riguarda la guida al presente articolo, vedi il *Comunicazione 23 marzo 2021, n. 2021/C100/03*.

Articolo 36 *(ex articolo 30 del TCE)* ⁽⁹⁾

Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

(9) Per quanto riguarda la guida al presente articolo, vedi il *Comunicazione 23 marzo 2021, n. 2021/C100/03*.

Reg. (CE) 21 novembre 2012, n. 1151/2012 (ART. 13) [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#).

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343.

[\(2\)](#) Il presente regolamento è entrato in vigore il 3 gennaio 2013.

[\(3\)](#) Per integrazione al presente regolamento, con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari, vedi il [Regolamento 18 dicembre 2013, n. 664/2014](#); per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», vedi il [Regolamento 11 marzo 2014, n. 665/2014](#); e, per modalità di applicazione, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, vedi il [Regolamento 13 giugno 2014, n. 668/2014](#).

Articolo 13 *Protezione*

1. I nomi registrati sono protetti contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare, indebolire o svigorire la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; [\(12\)](#)

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il

confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche.

3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro. A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche:

a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione; e

b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta. ⁽¹³⁾

(12) Lettera così sostituita dall'art. 2, par. 1, punto 8, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE, a decorrere dal 7

dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(13) Paragrafo aggiunto dall'*art. 2, par. 1, punto 8, lettera b), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013 (Art. 103) [\(1\)](#) [\(2\)](#).

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [\(3\)](#) [\(4\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

[\(2\)](#) Il presente regolamento è entrato in vigore il 20 dicembre 2013.

[\(3\)](#) Ad integrazione del presente provvedimento, per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati vedi il [Regolamento 13 marzo 2017, n. 2017/891/UE](#); per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi, vedi il [Regolamento 20 aprile 2017, n. 2017/1182/UE](#); e per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti, vedi il [Regolamento 20 aprile 2017, n. 2017/1183/UE](#); per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, vedi il [Regolamento 11 dicembre 2017, n. 2018/273/UE](#); per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, il [Regolamento 17 ottobre 2018, n. 2019/33/UE](#); per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli, vedi il [Regolamento 17 dicembre 2020, n. 2020/760/UE](#); per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva, vedi il [Regolamento 29 luglio 2022, n. 2022/2104/UE](#).

[\(4\)](#) Per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, vedi il [Regolamento 11 marzo 2014, n. 611/2014](#); per le modalità di applicazione, per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, vedi il [Regolamento 6 giugno 2014, n. 615/2014](#); per integrazione, per quanto riguarda la strategia nazionale o regionale che gli Stati membri

devono elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte nelle scuole, vedi il [Regolamento 29 luglio 2014, n. 1047/2014](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, vedi il [Regolamento 15 dicembre 2014, n. 2015/560](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, vedi il [Regolamento 7 aprile 2015, n. 2015/561](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura, vedi il [Regolamento 11 maggio 2015, n. 2015/1366](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura, vedi il [Regolamento 6 agosto 2015, n. 2015/1368](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda le domande di titoli di importazione, l'immissione in libera pratica e la prova della raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali, per le campagne di commercializzazione 2015/2016 e 2016/2017, vedi il [Regolamento 23 giugno 2015, n. 2015/1538](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali, per le campagne di commercializzazione 2015/2016 e 2016/2017, vedi il [Regolamento 17 settembre 2015, n. 2015/1550](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori, vedi il [Regolamento 15 dicembre 2015, n. 2016/232](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole», vedi il [Regolamento 17 dicembre 2015, n. 2016/247](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» e che fissa la ripartizione indicativa di tale aiuto, vedi il [Regolamento 17 dicembre 2015, n. 2016/248](#); per l'approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del presente regolamento, vedi il Regolamento (UE) n. 2016/1102; per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, vedi il [Regolamento 15 aprile 2016, n. 2016/1149](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, vedi il [Regolamento 15](#)

[aprile 2016, n. 2016/1150](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione, vedi il [Regolamento 18 maggio 2016, n. 2016/1237](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato, vedi il [Regolamento 18 maggio 2016, n. 2016/1238](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione, vedi il [Regolamento 18 maggio 2016, n. 2016/1239](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato, vedi il [Regolamento 18 maggio 2016, n. 2016/1240](#) e il [Regolamento 3 novembre 2016, n. 2017/39](#); il [Regolamento 3 novembre 2016, n. 2017/40](#) per le modalità di applicazione ed integrazione del presente Regolamento per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici; quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, il [Regolamento 13 marzo 2017, n. 2017/892/UE](#); per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi, vedi il [Regolamento 20 aprile 2017, n. 2017/1184/UE](#); per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti, vedi il [Regolamento 20 aprile 2017, n. 2017/1185/UE](#); per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, vedi il [Regolamento 11 dicembre 2017, n. 2018/274/UE](#); per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, vedi il [Regolamento 17 ottobre 2018, n. 2019/34/UE](#); per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, vedi il [Regolamento 16 aprile 2019, n. 2019/935/UE](#); per quanto riguarda l'approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri, vedi la [Decisione 12 giugno 2019, n. 2019/974/UE](#); per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli, vedi il [Regolamento 17 dicembre 2019, n. 2020/761/UE](#); per quanto riguarda la costituzione e lo svincolo di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari secondo l'ordine cronologico di presentazione delle

domande, vedi il [Regolamento 14 luglio 2020, n. 2020/1987/UE](#); per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito, vedi il [Regolamento 11 novembre 2020, n. 2020/1988/UE](#); per l'approvazione dei programmi nazionali modificati volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri, vedi la [Decisione 9 giugno 2021, n. 2021/974/UE](#).

Articolo 103 *Protezione*

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della denominazione protetta, ivi compreso l'impiego per prodotti utilizzati come ingredienti:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; o

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti, indebolisca o svingorisca la notorietà di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica; ⁽¹⁶⁵⁾

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta o traslitterata, oppure è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "sapore", "gusto" o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti; ⁽¹⁶⁵⁾

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1.

4. La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche:

a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione; e

b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo di produttori o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta. ⁽¹⁶⁶⁾

[\(165\)](#) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 26, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

[\(166\)](#) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 26, lettera b), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Cost. 27 dicembre 1947 (Art. 117)**Costituzione della Repubblica italiana.**

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie ⁽¹⁷⁹⁾;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato [\(180\)](#).

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello

Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ⁽¹⁸¹⁾.

(179) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'*art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1*. Le disposizioni di cui alla citata *L.Cost. n. 1/2012* si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 6* della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(180) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'*art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1*. Le disposizioni di cui alla citata *L.Cost. n. 1/2012* si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 6* della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(181) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*. Per l'attuazione del presente articolo vedi la *L. 5 giugno 2003, n. 131* e il *D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208*.

L. 27 dicembre 1997, n. 449. (Art. 55).**Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.****ART. 55. (Disposizioni varie).**

1. In vista della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditività, del ramo d'azienda "Gestione dell'infrastruttura" della Società Ferrovie dello Stato spa. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto della società. Il Governo, successivamente al rinnovo del Piano generale dei trasporti e alla Conferenza di produzione della Società Ferrovie dello Stato spa, predispone gli indirizzi per la riorganizzazione societaria dell'Azienda.

2. E' abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'*articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 ottobre 1996, n. 556*.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in società per azioni.

4. Al fine di avviare processi di razionalizzazione e di maggiore efficienza produttiva dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni rimangono fissati per il 1998 nella stessa misura stabilita per il 1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutate dalla Commissione di cui all'*articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559*.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a:

a) trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall'*articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861*, al Ministero della difesa, fermo restando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore e fermi restando la continuità e il livello qualitativo del servizio;

b) disciplinare il concorso di cui alla lettera a) sulla base della capacità operativa delle unità di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio. [\(225\)](#)

6. All'*articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, né inferiore a 50. Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni".

7. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'*articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, come modificato dal comma 6 del presente articolo, è inteso, tra l'altro, a perseguire la riduzione del 30 per cento di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale, da effettuarsi in occasione della prima revisione semestrale delle liste elettorali utile.

8. Fermo quanto previsto dai commi 6 e 7, le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sarà determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell'*articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136*, e successive modificazioni, e dell'*articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e successive modificazioni, sono a carico dello Stato. [\(219\)](#)

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*. Le predette amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con privati con l'obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente. ⁽²¹⁷⁾

10. Per gli atti di acquisto degli immobili degli enti previdenziali pubblici, ai sensi del *decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104*, stipulati entro il 30 giugno 1998, i privati locatari possono regolarizzare la propria posizione debitoria maturata al 30 settembre 1997 versando, in aggiunta al prezzo di acquisto, in unica soluzione e senza maggiorazione di interessi, l'80 per cento di quanto dovuto a titolo di morosità locativa per canoni ed oneri accessori, oppure mediante versamento rateale, secondo modalità e tempi da concordare con l'ente creditore, l'intero ammontare del debito locativo senza interessi.

11. All'*articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404*, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: "I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilità della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria". All'*articolo 11, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404*, le parole: "si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "può avvalersi anche". Sono abrogate le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 560*.

12. All'*articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910*, è aggiunto il seguente periodo: "Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata dalla convenzione di concessione, è elevata all'80 per cento e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte".

13. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo

destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova). Tale accantonamento nonché il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compreso tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997. [\(218\)](#)

14. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi europei dei fattori di produzione, dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del denaro;

b) accrescimento delle capacità concorrenziali del sistema agro-alimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con l'estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all'esportazione dei prodotti verso i Paesi extracomunitari;

c) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l'integrazione economica della filiera agro-industriale;

d) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore. [\(223\)](#) [\(226\)](#)

15. Per le finalità di cui al comma 14 il Governo è autorizzato ad utilizzare anche gli stanziamenti resi disponibili dall'Unione europea quale compensazione monetaria per le riduzioni di reddito degli operatori agricoli derivanti dalla rivalutazione della lira determinate con il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, e definite con i regolamenti (CE) n. 805/97 e n. 806/97, della Commissione, del 2 maggio 1997, in conformità alle prescrizioni dei suddetti regolamenti e con le previste procedure nazionali.

16. Al primo comma dell'*articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416*, le parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi".

17. Per la realizzazione degli interventi già approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al *decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646*, convertito, con modificazioni, *dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22*, il termine di cui all'*articolo 12, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560*, convertito, con modificazioni, *dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74*, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1998.

18. All'articolo unico della *legge 15 luglio 1911, n. 749*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole da: "e da approvarsi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sentite le parti sociali";

b) al secondo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: ", entro i limiti massimi della tariffa medesima," e le parole: ", mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie categorie";

c) al secondo comma, secondo periodo, è soppressa la parola: "minima".

19. Le riserve naturali istituite dallo Stato anche se gestite da enti morali, di cui *alla legge 6 dicembre 1991, n. 394*, partecipano al riparto dei fondi stanziati ai sensi dell'*articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*.

20. All'*articolo 11, comma 16, primo periodo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41*, dopo le parole: "società promotrici di centri commerciali all'ingrosso," sono inserite le seguenti: "ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche

partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attività mercatale,".

21. Le indennità ed i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione di reddito. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'*articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41*.

22. L'Ente nazionale per le strade entro il 31 dicembre 1998 ridetermina i residui passivi risultanti dalla situazione contabile elaborata dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato con riferimento alla data del 29 febbraio 1996. I residui passivi di cui all'*articolo 275, secondo comma, lettera c), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827*, e successive modificazioni, che si riferiscono a rapporti e impegni registrati nelle scritture contabili sulla base di atti formali per i quali sono maturati alla data del 31 dicembre 1997 i termini di prescrizione, sono trasferiti in apposito fondo di riserva. Tale fondo è utilizzabile, a seguito di accordi di programma con il Ministero dei lavori pubblici, anche per i fini istituzionali dell'Ente. Agli oneri derivanti dal contenzioso dell'Ente nazionale per le strade fino al 31 dicembre 1997, si fa fronte con un accantonamento sui residui passivi di stanziamento di cui all'*articolo 275, secondo comma, lettera f), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827*, e successive modificazioni. ⁽²¹⁵⁾

23. Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'*articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242*, sono adeguate ai criteri del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 1998 ed aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore dell'Ente, in base a delibera del Consiglio, da comunicare al Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'Ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto. ^{(224) (227)}

23-bis. Per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dalla

medesima società, a decorrere dal 1° gennaio 2015 non è dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies. [\(220\)](#)

23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 e privi di autorizzazione, la società ANAS Spa, a seguito di istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, provvede alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione. [\(220\)](#)

23-quater. Le somme dovute e non corrisposte alla data del 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data sono ridotte nella misura del 70 per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione, ovvero nella misura del 40 per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015, la società ANAS Spa invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata. [\(220\)](#)

23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente una somma, da corrispondere alla società ANAS Spa in un'unica soluzione, determinata in base alle modalità e ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 marzo 2015. Tale somma non può superare l'importo del canone esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, aggiornato in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica. [\(221\)](#)

23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi né agli accessi a impianti di carburanti. [\(220\)](#)

23-septies. Alle eventuali minori entrate della società ANAS Spa conseguenti all'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma - parte servizi. [\(220\)](#)

23-octies. La società ANAS Spa provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e no, esistenti sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ⁽²²⁰⁾

24. L'*articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237*, va interpretato nel senso che, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati, ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'*articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157*. ⁽²²²⁾

25. All'*articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1982, n. 610*, le parole: "disponibilità finanziarie" si interpretano come comprensive delle disponibilità rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda ⁽²¹⁶⁾ di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

26. L'*articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610*, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ⁽²¹⁶⁾, e l'Unione europea.

27. Il primo periodo dell'*articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250*, come modificato dall'*articolo 2, comma 29, primo periodo, della legge 29 dicembre 1995, n. 549*, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 1997, i contributi di cui al comma 8 e, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, al comma 11 del presente articolo sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani, che abbiano acquisito nell'anno precedente a quello di riferimento dei contributi entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo, compresi gli ammortamenti, e che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'*articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416*, e successive modificazioni, o, se

costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro".

(215) Comma interpretato autenticamente dall'*art. 16, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166* nel senso che l'ANAS procede con cadenza periodica alla ricognizione dei residui passivi derivanti da impegni registrati nelle proprie scritture contabili, non utilizzabili entro il periodo di tempo di validità del piano o programma nel quale erano originariamente inseriti. I residui passivi risultanti da tale accertamento vanno ad integrare il fondo di riserva dell'Ente, da utilizzare per i fini istituzionali.

(216) L'AIMA è stata soppressa dal *D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165*, che ha istituito l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

(217) L'*art. 1, comma 209, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, aveva disposto l'abrogazione del presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal *comma 208 del medesimo art. 1, L. 296/2006*. Successivamente, i predetti *commi 208 e 209 dell'art. 1, L. 296/2006*, sono stati a loro volta abrogati dall'*art. 27, comma 7-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(218) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 2, lett. a), b), c) e d), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*, dall'*art. 13-bis, comma 5, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*, e, successivamente, dall'*art. 4, comma 12-sexies, D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

(219) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 400, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147* e, successivamente, dall'*art. 7, comma 7, D.L. 4 maggio 2022, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 giugno 2022, n. 84*.

(220) Comma inserito dall'*art. 16-bis, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(221) Comma inserito dall'*art. 16-bis, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014,*

n. 164 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 4, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

(222) Comma così modificato dall' art. 7, comma 2, L. 26 ottobre 2016, n. 198.

(223) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-18 novembre 2000, n. 507 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4 e 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 41, comma 1; 43, comma 3; 44, comma 4; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Cost.; c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 10, primo periodo; 17, comma 22; 17, comma 29; 18; 32, comma 15; 41, comma 3; 55, comma 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della Cost.; d) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32, 97, 128 della Cost.; e) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 29, e 32, comma 15, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Cost.; f) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 97 della Cost.

(224) Per l'adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse:

- per l'anno 1998, vedi il *provvedimento 4 agosto 1998*;
- per gli anni 1999 e 2000, vedi il *provvedimento 21 settembre 2000* ;
- per gli anni 2001 e 2002, vedi il *provvedimento 18 ottobre 2001*;
- per l'anno 2003, vedi il *provvedimento 16 ottobre 2002*.

(225) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il *D.Lgs. 30 giugno 1998, n. 244*.

(226) In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il *D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173*.

(227) Vedi, anche, l' art. 1, comma 531, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 (Art. 8)**Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 .****8. Valorizzazione del patrimonio gastronomico.**

1. Per l'individuazione dei «prodotti tradizionali», le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei «prodotti tradizionali» ⁽⁸⁾.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai «prodotti tradizionali» di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria ⁽⁹⁾.

3. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità e per accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale, è costituito, senza oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ⁽¹⁰⁾.

4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere integrato da rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o private e da persone particolarmente esperte nel settore della diffusione del marketing agroalimentare ⁽¹¹⁾.

5. Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico [\(12\)](#).

(8) Per il regolamento, vedi il D.M. 8 settembre 1999, n. 350.

(9) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.M. 25 luglio 2000.

(10) Con D.M. 28 marzo 2001, è stato costituito il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano.

(11) Con D.M. 28 marzo 2001, è stato costituito il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano.

(12) Con D.M. 28 marzo 2001, è stato costituito il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano.



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **75/2023**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente SCIARRA - Redattore AMOROSO

Udienza Pubblica del **21/02/2023** Decisione del **23/02/2023**

Deposito del **18/04/2023** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Artt. 1, c. 1° e 3°, 2, 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 18/03/2022, n. 3.

Massime:

Atti decisi: **ric. 34/2022**

SENTENZA N. 75

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 3 (Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22),

promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato in cancelleria il 25 maggio 2022, iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2023 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

uditi l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Maria Concetta Caldara per la Regione Siciliana;

deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso del 25 maggio 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 117, commi primo, secondo, lettere a) ed e), e terzo, della Costituzione e all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 3 (Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22).

1.1. Il ricorrente osserva che le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022 concernono la materia delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari le quali, nelle varie forme di «denominazioni di origine protette», «indicazioni geografiche tipiche» e simili, sono ormai oggetto di una normativa totalmente armonizzata a livello di diritto dell'Unione europea in tre regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio: il n. 1151/2012 del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; il n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; e il n. 787/2019 del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.

Il ricorrente rileva, poi, che in ambito internazionale, tale materia è disciplinata, con riferimento ai prodotti anche non agroalimentari, dall'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 (Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967), di recente modificato e integrato con il cosiddetto Atto di Ginevra, a cui l'Unione europea ha aderito con la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

Secondo l'Avvocatura generale le fonti sovranazionali e internazionali richiamate convergono nel qualificare come «indicazione geografica» o «denominazione di origine» di un prodotto, quella che rappresenti il particolare legame tra il prodotto e un dato territorio che contribuisce alla qualità o alla fama del prodotto.

In tal senso depone il regolamento n. 1151/2012/UE, relativo ai prodotti agroalimentari diversi dal vino e dagli spiriti, e in particolare l'art. 5, paragrafi 1 e 2, con riferimento alle denominazioni di origine e alle

indicazioni geografiche; e l'art. 18, con riferimento alla «specialità tradizionale garantita», o STG; l'art. 93, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013/UE, con riguardo al vino e in materia di spiriti; l'art. 3, numero 4), del regolamento (UE) n. 2019/787. A livello internazionale rileva, poi l'art. 2, paragrafo 1, alinea i) e ii), dell'Accordo di Lisbona come integrato dall'Atto di Ginevra.

Secondo il ricorrente, inoltre, le fonti sovranazionali e internazionali citate, oltre a riferire la denominazione o indicazione geografica protetta al particolare legame tra il prodotto e il territorio, tale che la qualità o la reputazione del prodotto siano attribuibili essenzialmente alla sua origine geografica, contengono un sistema di registrazione elettronica, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 11 e 22 del regolamento n. 1151/2012/UE, dall'art. 104 del regolamento n. 1308/2013/UE, dall'art. 33 del regolamento n. 787/2019/UE, ed ancora dagli articoli da 4 a 6 dell'«Atto di Ginevra» integrativo dell'Accordo di Lisbona.

La registrazione dell'indicazione o denominazione geografica o garantita avviene, in tutti i casi, all'esito di una procedura che verifica la rispondenza del prodotto alle definizioni legali sopra riportate, e conferisce ai produttori di esso il diritto ad essere protetti contro tutti gli usi illegali della denominazione stessa, come dispone, per esempio, l'art. 13 del regolamento n. 1151/2012/UE al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

La registrazione e la tutela dei prodotti in questione, alla stregua dei regolamenti e degli accordi internazionali menzionati, si basano sulla predisposizione di disciplinari di produzione, la conformità ai quali è condizione perché un prodotto ottenga la registrazione, come ad esempio indicato dall'art. 7 del regolamento n. 1151/2012/UE, dall'art. 19 dello stesso regolamento a proposito delle STG, e dall'art. 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013/UE.

1.2. Ciò precisato, il ricorrente sostiene che il regime posto dalle citate fonti europee e internazionali è, nell'ambito dell'ordinamento interno, esclusivo e deriva da regolamenti, cioè da fonti normative dotate di efficacia diretta e immediata nell'ordinamento interno (art. 288, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), che impedisce di «duplicare» la disciplina del regolamento UE con fonti interne aventi contenuto ed effetti in tutto o in parte sovrapponibili.

A tal riguardo, è richiamata la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea (in particolare, sentenza 2 febbraio 1977, in causa C-50/76, Amsterdam Bulb).

Il ricorrente deduce, quindi, che le disposizioni regionali censurate sono sovrapponibili, o, comunque, suscettibili di recare ostacolo alla piena applicazione nell'ordinamento interno delle fonti europee e internazionali richiamate.

In particolare, nel ricorso si afferma che le norme regionali impugnate istituiscono le denominazioni comunali De.Co. (art. 1, comma 1) e ne prevedono la registrazione (art. 1, comma 3 e art. 3, comma 1); altresì regolano tali denominazioni e tale registrazione facendone oggetto di un procedimento di registrazione, basato sulla verifica della rispondenza del prodotto ad un disciplinare (art. 3, comma 2, lettere c e d), che ha come effetto il diritto del prodotto di fregiarsi dell'apposito logo regionale attestante la sua qualità di prodotto «De.Co.» (art. 3, comma 2, lettera g).

Con riferimento alle caratteristiche dei prodotti che possono ambire alla De.Co., il ricorrente rileva come sia nodale l'art. 2 della legge regionale impugnata, alla luce del quale risulta che la De.Co. non solo dipende dal legame «genetico» tra il prodotto e un dato territorio, ma che tale legame rileva, altresì, quale connotato integrante la qualità o la rinomanza del prodotto (che a sua volta, proprio per questo, contribuisce alla notorietà e all'attrattività del comune di origine). Il ricorrente, infatti, evidenzia che deve trattarsi di prodotti che manifestino il loro legame storico culturale con il territorio comunale (art. 2, comma 1) a causa dell'impiego di «modalità consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali» (comma 2, lettera a), o «praticati sul territorio e consolidati nel tempo» (comma 2, lettera b).

Ad avviso del ricorrente, si tratterebbe di prodotti risultanti da metodi produttivi non presenti in altri territori comunali e quindi di per sé qualificanti i prodotti in questione, che sono tali, insomma, solo perché realizzati mediante i metodi produttivi caratteristici di quei territori e non di altri. Non si tratterebbe, quindi, di un semplice legame di provenienza del prodotto dal territorio, ma della influenza determinante del metodo di produzione caratteristico di quel territorio nella definizione delle qualità, e in definitiva dell'identità, del prodotto stesso. Si sarebbe, pertanto, al di fuori dell'ambito delle mere «indicazioni geografiche semplici» (è richiamata la sentenza della Corte di giustizia, 7 novembre 2000, in causa C-312/98, Warsteiner, punti da 42 a 45).

Sarebbe poi evidente la coincidenza tra i «prodotti tradizionali locali» di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della legge regionale impugnata e le STG di cui al regolamento n. 1151/2012/UE: gli uni e le altre sono infatti connotati dall'impiego di un metodo di produzione tradizionale, che è ciò che conferisce loro la caratteristica che li rende meritevoli di protezione.

1.3. Dal contesto descritto scaturirebbe la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per avere la Regione legiferato in difformità dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario mediante l'istituzione di un sistema di identificazione, registrazione e protezione di prodotti qualificati dalla loro origine territoriale idoneo a sostituirsi a quello disciplinato dal diritto dell'Unione nelle fonti «interposte» menzionate.

Ad avviso del ricorrente, sarebbe costituzionalmente illegittimo non soltanto l'art. 2 della legge regionale impugnata, ma conseguentemente lo sarebbero anche gli artt. 1 e 3, perché queste disposizioni, istituendo e articolando in dettaglio la denominazione e la registrazione dei prodotti definiti dall'art. 2, costituiscono il necessario sviluppo applicativo di questo, e quindi rendono concreta la violazione costituzionale che discende dal contenuto di esso.

Sarebbe, altresì, violato l'art. 14 dello statuto reg. Siciliana nella parte in cui prevede che l'Assemblea legifera, tra l'altro in materia di agricoltura e di commercio, «nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».

Ad escludere il vizio denunciato, non potrebbero valere le previsioni dell'art. 1, commi 2 e 4 (non impugnati), che, invece, confermerebbero la sussistenza del vizio perché pongono un rapporto di identità/incompatibilità tra le De.Co. e la denominazione di origine protetta (DOP), l'indicazione geografica tipica (IGT), e la STG.

Le norme regionali impugnate, secondo il ricorrente, «anticipano» a livello regionale le forme di tutela assicurate dai regolamenti e dagli accordi commentati, con la conseguenza che esse costituirebbero un ostacolo all'attuazione di queste fonti. La prospettiva di ottenimento della De.Co. potrebbe far venire meno l'interesse dei produttori ad attuare le procedure di riconoscimento come DOP, IGT e STG.

1.4. Inoltre, le disposizioni regionali violerebbero anche l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui assegna alla legislazione concorrente la materia relativa ai rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; e, inoltre, l'art. 117, secondo comma, lettera a), nella parte in cui riserva alla legislazione esclusiva dello Stato i rapporti internazionali dello Stato e quelli con l'Unione europea.

Ad avviso del ricorrente, nessuna delle fonti sovranazionali menzionate regola una materia che attenga ai rapporti internazionali o «unionali» della Regione; per cui, comunque, essa non è competente ad adottare disposizioni legislative che direttamente o indirettamente pongano in discussione l'adempimento da parte dello Stato di obblighi da esso contratti sul piano internazionale o dell'Unione, con l'affiancarvi o sovrapporvi norme e procedure oggettivamente concorrenti con tali obblighi.

Soltanto il legislatore statale può disciplinare i profili esterni della materia in questione, stipulando i necessari accordi internazionali con i Paesi terzi o eventualmente rinunciando a intervenire a favore della legislazione armonizzata dell'Unione nei rapporti con gli Stati membri.

1.5. Sussisterebbe, poi, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e dell'art. 14 dello statuto reg. Siciliana, in quanto la disciplina delle denominazioni protette in tutte le loro forme attiene chiaramente alla tutela della concorrenza, come risulta dai regolamenti UE in materia ed in particolare dai considerando da 1 a 5 del regolamento n. 1151/2012/UE.

Secondo il ricorrente si sarebbe pienamente nel campo della concorrenza in entrambe le sue accezioni di concorrenza «nel mercato» (disciplina di una competizione corretta) e di concorrenza «per il mercato» (promozione di un mercato maggiormente efficiente, nell'interesse generale dei consumatori).

Alla luce di tali considerazioni, nel ricorso si evidenzia come la normativa regionale, anche a prescindere dalla questione se essa si «sovrapponga» o meno alla disciplina sovranazionale e internazionale delle denominazioni protette, comunque, esula dalla competenza del legislatore regionale alla stregua del combinato disposto degli artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e dell'art. 14 dello statuto reg. Siciliana, che vincola il legislatore regionale ad operare «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».

La disciplina di tali denominazioni, secondo la difesa dello Stato, attiene direttamente alla concorrenza, e quindi, competerebbe in via esclusiva allo Stato, esulando dai titoli di competenza regionale di cui all'art. 14 dello statuto (essenzialmente, agricoltura, industria e commercio).

2. Con atto del 1° luglio 2022, si è costituita nel giudizio la Regione Siciliana che ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'inammissibilità delle censure relative alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. perché il parametro costituzionale non è indicato nella delibera di autorizzazione al ricorso del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2022 e la non fondatezza delle altre.

2.1. In primo luogo, la difesa della Regione evidenzia che la De.Co. non è un marchio bensì un'attestazione che lega un prodotto o una produzione al luogo storico di origine e, al tempo stesso, costituisce un certificato che acquista un forte e significativo valore identitario per una comunità.

Essa rappresenta un riconoscimento concesso dalla locale amministrazione comunale a un bene, una attività, o a un prodotto, strettamente collegati al territorio e alla sua comunità, senza alcuna sovrapposizione con le denominazioni d'origine vigenti, quali DOP, IGP, IGT, STG e altri simili.

La De.Co., contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura, non potrebbe essere considerata sovrapponibile e/o incompatibile con le certificazioni di matrice europea, in quanto si pone con le stesse solo in un rapporto di alternatività e, comunque, non è idonea a sostituirsi all'iscrizione dei prodotti tutelati dalla normativa europea.

Infatti, dall'art. 1, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022 si evince che la ratio della De.Co., e la relativa iscrizione dei prodotti locali nel registro delle De.Co., è quella di creare esclusivamente un primo presidio di tutela dei prodotti tipici legati al territorio di origine (non ancora dotati di alcun elemento identificativo), destinato comunque a venire meno allorquando intervengano le certificazioni europee attestanti le «indicazioni geografiche» (DOP, IGP e STG).

Ad avviso della Regione, la De.Co. in alcun modo verrebbe a sostituirsi alle certificazioni disciplinate dalla normativa europea, sia per quelle già attribuite sia per quelle eventualmente da attribuire, in quanto viene istituita sotto condizione risolutiva.

L'attestazione di De.Co., ai sensi dell'art. 2 della legge regionale impugnata, viene rilasciata dai comuni i quali vi provvedono con delibera del Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale. Si tratterebbe di un potere esercitato in attuazione dei principi sul decentramento amministrativo, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, Cost. e della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e, da ultimo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

In particolare, la difesa regionale osserva che, in materia di ordinamento degli enti locali, la Regione Siciliana ha una competenza legislativa esclusiva (art. 14, comma 1, lettera o, dello statuto reg. Siciliana), attuata con la legge della Regione Siciliana 11 dicembre 1991, n. 48 (Provvedimenti in tema di autonomie locali), e che, inoltre, il principio di sussidiarietà è riconosciuto, specificatamente, all'art. 2, comma 1, della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2000, n. 30 (Norme sull'ordinamento degli enti locali), dovendosi, pertanto, escludere qualsiasi vulnus costituzionale.

La resistente sottolinea inoltre che, vertendosi nella materia «valorizzazione, distribuzione, difesa di prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali», rientrante nella potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e), dello statuto, spetta alla Regione legiferare in materia, nel rispetto della Costituzione e con i soli limiti derivanti dall'ordinamento comunitario e del ritrovato interesse nazionale.

Le disposizioni regionali, pertanto, non violano le norme internazionali e/o comunitarie in quanto la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia ha ammesso la possibilità di segni distintivi dell'origine territoriale dei prodotti alimentari anche al di fuori del sistema comunitario delle DOP e delle IGP, riconoscendo autonoma tutelabilità al nome geografico (è richiamata, ex plurimis, la sentenza Warsteiner).

In linea con tale giurisprudenza è appunto la legge reg. Siciliana n. 3 del 2022, che si limita, genericamente, ad approntare a livello locale e regionale un primo ed elementare presidio di tutela per i prodotti agricoli e alimentari legati alla storia e alla tradizione di un determinato territorio senza alcun riferimento alla qualità del prodotto, tale da poter ingenerare confusione con altri prodotti diversamente certificati.

La difesa regionale, inoltre, osserva che leggi regionali dal medesimo contenuto non sono state impugnate dal Governo (il richiamo è alla legge della Regione Campania 20 luglio 2021, n. 7, recante «Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.» alla legge della Regione Liguria 1° luglio 2018, n. 11, recante «Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.», che hanno regolamentato la medesima materia), sicché l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe anche un'ingiustificata sperequazione tra la posizione della Regione Siciliana e quella della Regione Campania e della Regione Liguria.

Detta sperequazione appare ancora più grave se si considerano la competenza legislativa esclusiva prevista dallo statuto della Regione Siciliana, sia in ordine alla «valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli» sia in materia di ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere e) e o).

2.2. Con riferimento alla censura inerente la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., la difesa della Regione, dopo aver eccepito l'inammissibilità della relativa questione, osserva, nel merito, che essa sarebbe comunque non fondata.

Considerato in diritto

1. Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 34 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 117, commi primo, secondo, lettere a) ed e), e terzo, Cost. e all'art. 14 dello statuto reg. Siciliana, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022.

Il ricorrente afferma che le disposizioni impugnate le quali, rispettivamente, istituiscono le denominazioni comunali, cosiddette De.Co. (art. 1, comma 1); prevedono il registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co (art. 1, comma 3, e art. 3, comma 1); regolano tali denominazioni e tale registrazione facendone l'oggetto di un procedimento basato sulla verifica della rispondenza del prodotto ad un disciplinare (art. 3, comma 2, lettere c e d) si pongono in contrasto con plurimi parametri costituzionali.

1.1.– Innanzi tutto, con un primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., perché le disposizioni impugnate sarebbero state adottate in difformità dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in quanto istituirebbero un sistema di identificazione, registrazione e protezione di prodotti qualificati dalla loro origine territoriale, idoneo a sostituirsi a quello disciplinato dal diritto dell'Unione europea.

Le disposizioni impugnate, infatti, si sovrapporrebbero alle fonti sovranazionali "interposte", di cui al regolamento n. 1151/2012/UE «sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari», al regolamento n. 1308/2013/UE, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e al regolamento n. 2019/787/UE, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008; nonché all'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale, come modificato e integrato con il cosiddetto «Atto di Ginevra», cui l'Unione europea ha aderito con la decisione (UE) n. 2019/1754.

Il ricorrente afferma che il regime posto dalle menzionate fonti europee e internazionali, nell'ambito dell'ordinamento interno, è esclusivo e deriva da regolamenti dotati di efficacia diretta e immediata, ai sensi dell'art. 288, paragrafo 2, TFUE; ciò che impedisce di "duplicare" la disciplina del regolamento UE con fonti interne aventi contenuto ed effetti in tutto o in parte sovrapponibili.

Le disposizioni regionali impugnate sarebbero, infatti, sostanzialmente sovrapponibili, o, comunque, suscettibili di recare ostacolo alla piena applicazione nell'ordinamento interno delle fonti europee e internazionali richiamate.

Tale sovrapposizione di disciplina, inoltre, determinerebbe un ostacolo all'attuazione della normativa sovranazionale, in quanto il riconoscimento ad un prodotto della denominazione De.Co. determinerebbe il venire meno dell'interesse dei produttori ad attuare le procedure di riconoscimento come DOP, IGT e STG.

Inoltre, viene impugnato anche l'art. 2, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022, perché avrebbe introdotto una figura sovrapponibile a quella della STG, di cui al regolamento n. 1151/2012/UE.

Le norme regionali violerebbero, altresì, l'art. 14 dello statuto reg. Siciliana nella parte in cui prevede che l'Assemblea legifera, tra l'altro, in materia di agricoltura e di commercio, «nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».

Sarebbero, inoltre, violati l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui assegna alla legislazione concorrente la materia relativa ai rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, e l'art. 117,

secondo comma, lettera a), Cost., nella parte in cui riserva alla legislazione esclusiva dello Stato i rapporti internazionali dello Stato e quelli con l'Unione europea, in quanto le disposizioni impugnate si sovrapporrebbero alle menzionate fonti europee e internazionali.

1.2.– Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia le stesse disposizioni regionali impugnate per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e dell'art. 14 dello statuto reg. Siciliana, in ragione della loro natura intrinsecamente «concorrenziale», con la conseguente invasione in una materia di competenza esclusiva del legislatore statale.

2.– Va innanzi tutto dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale promossa con tale secondo motivo di ricorso.

Infatti, nella relazione allegata alla delibera di determinazione a impugnare la legge regionale è indicato soltanto l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla disciplina interposta recata dagli artt. 3, 5, 7, 11, 19 e 22 del regolamento n. 1151/2012/UE e delle analoghe disposizioni dei regolamenti n. 1308/2013/UE e n. 787/2019/UE in materia di denominazioni protette di prodotti agroalimentari.

Peraltro, la mancata deduzione della violazione della competenza esclusiva statale nella materia «tutela della concorrenza» e segnatamente l'omessa indicazione, nella delibera a impugnare, del parametro costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., sono oggetto di espressa eccezione di inammissibilità della questione da parte della difesa della Regione Siciliana.

A tal riguardo, deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la questione proposta in via principale, rispetto alla quale difetti la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato, è inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 83 del 2018, n. 152 del 2017, n. 265 e n. 239 del 2016)» (sentenza n. 199 del 2020).

È vero che si è, altresì, precisato che soltanto «l'omissione di qualsiasi accenno a un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa [erariale] (sentenza n. 239 del 2016)» (sentenza n. 232 del 2017).

Ma, nella specie, da una parte, la relazione allegata alla delibera del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2022 fa testuale riferimento solo all'art. 117, primo comma, Cost., e indica, come parametro interposto, la disciplina recata dagli artt. 3, 5, 7, 11, 19 e 22 del regolamento n. 1151/2012/UE e delle analoghe disposizioni dei regolamenti n. 1308/2013/UE e n. 787/2019/UE in materia di denominazioni protette di prodotti agroalimentari. D'altra parte, le argomentazioni spese a illustrazione della censura sono tutte centrate sulla dedotta violazione della normativa europea.

Non è, invece, indicato il parametro interno che fa riferimento alla violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.); né alcuna argomentazione è svolta sotto questo profilo.

Sicché è chiaro l'intento del Governo di censurare le disposizioni della impugnata legge regionale solo con riferimento alla dedotta violazione, come parametro interposto, della normativa europea; ciò che l'Avvocatura dello Stato fa con il primo motivo di ricorso.

2.1.– Per la stessa ragione è parimenti inammissibile la deduzione, contenuta nel primo motivo di ricorso, del parametro interposto costituito dall'Accordo di Lisbona, come modificato e integrato con il cosiddetto Atto di Ginevra, trattandosi di fonte normativa internazionale non indicata nella delibera di autorizzazione all'impugnazione.

2.2.– Sono, invece, ammissibili le altre censure prospettate, con il primo motivo di ricorso, in riferimento a tutti i parametri, indicati congiuntamente all’art. 117, primo comma, Cost., in quanto strettamente connessi e riconducibili a una matrice unitaria.

Infatti, l’Avvocatura dello Stato, con il limite della sostanziale fedeltà alla delibera autorizzatoria del Consiglio dei ministri, ha un’autonomia tecnica nella indicazione dei parametri di censura, dovendo riconoscerle «il potere di integrare il tenore della autorizzazione» (sentenze n. 177 del 2020 e n. 39 del 2017).

Come già rilevato, gli argomenti esposti nella relazione allegata alla delibera di autorizzazione al ricorso sono tesi a far valere la violazione, da parte delle disposizioni regionali impugnate, della normativa europea, sul presupposto che essa non consente alcun spazio di intervento al legislatore regionale. Al nucleo essenziale di questa censura sono riconducibili anche i parametri ulteriori rispetto all’art. 117, primo comma, Cost., l’unico indicato espressamente nella delibera suddetta.

Benché gli artt. 117, commi secondo, lettera a), e terzo, Cost. e l’art. 14 dello statuto reg. Siciliana non siano stati menzionati nella relazione allegata alla delibera del Consiglio dei ministri, non può dubitarsi della volontà del Governo, titolare del potere di impugnativa, di proporre, a mezzo della difesa tecnica, le questioni di legittimità costituzionale anche con riferimento a tali parametri; l’Avvocatura generale ha, infatti, più specificamente individuato le norme costituzionali cui riferire le censure di legittimità costituzionale, rimanendo nel perimetro della volontà politica espressa nella delibera di autorizzazione al ricorso (ex plurimis, sentenze n. 126 del 2022, n. 177 e n. 27 del 2020 e n. 232 del 2017).

3.– Delimitato il thema decidendum nei termini appena indicati, occorre ora soffermarsi sulle disposizioni della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022 recanti la disciplina delle De.Co.; legge regionale che, come sopra rilevato, è impugnata in relazione agli articoli da 1 a 4, con la delimitazione delle censure relative all’art. 1, ai soli commi 1 e 3, rimanendo dunque escluso l’art. 5, che concerne materia diversa da quella oggetto delle disposizioni impugnate.

In primo luogo, l’art. 1 individua le finalità della legge regionale, stabilendo che «[l]a Regione siciliana promuove l’istituzione della denominazione comunale (De.Co.), quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, dell’artigianato, della biodiversità nonché per la difesa della storia, delle tradizioni e dei saperi locali e la promozione delle specificità storiche e culturali dei territori comunali».

Al comma 3, poi, è stabilito che, «[n]el rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», è istituito il registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale.

Non sono invece impugnati i commi 2 e 4.

Al comma 2 vi è la precisazione che la De.Co. «non è un marchio di qualità o di certificazione», venendo tali denominazioni istituite nell’esercizio delle funzioni proprie dei comuni indicate all’art. 118, secondo comma, Cost. e ai sensi del principio di sussidiarietà di cui all’art. 2 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2000.

Al comma 4 si prevede che «[n]on possono essere inclusi nel Registro regionale telematico De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-IGP-STG) nonché i prodotti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”».

Tale comma dell'art. 1 si chiude, poi, con la previsione della "clausola di cedevolezza". È stabilito che «[n]el caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co. nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 173/1998, la denominazione comunale decade automaticamente».

Le altre tre disposizioni impugnate (artt. 2, 3 e 4) completano il quadro normativo.

L'art. 2 reca la definizione di De.Co., stabilendo, al comma 1, che consiste in «una attestazione di identità territoriale, deliberata dal Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale, che individua l'origine ed il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale».

Quanto invece ai prodotti che possono beneficiare della De.Co., al comma 2, è stabilito che «per prodotti a denominazione comunale si intendono:

a) i "prodotti tipici", cioè quelli in cui si realizza la concomitanza di fattori riconducibili alla localizzazione geografica dell'area di produzione o alle relative tecniche di preparazione. Tale prodotto può derivare da attività agricola, zootecnica, di pesca artigianale o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti dalle stesse attività, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali, anche mediante tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. Per prodotto tipico si può intendere una ricetta o un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale.

b) i "prodotti tradizionali locali", cioè quelli caratterizzati da metodi di lavorazione e trasformazione praticati su un territorio e consolidati nel tempo, per un periodo non inferiore ai venti anni.

Segue, poi, l'art. 3 che istituisce il registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea nel quale vengono iscritti i comuni e i relativi prodotti che ottengono il riconoscimento di De.Co.

In particolare, il comma 1 prevede che entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale impugnata, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea con proprio decreto, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, provvede tra l'altro a definire «gli adempimenti che i comuni richiedono per il riconoscimento delle denominazioni comunali e indica i modelli dei disciplinari di produzione da adottare per ottenere il riconoscimento di prodotto a denominazione comunale».

Vi è infine l'art 4, anch'esso oggetto di censura, secondo cui la Regione, nel perseguire la finalità della legge regionale, valorizza i prodotti De.Co. iscritti nel registro regionale di cui all'art. 3, testimonianza del territorio siciliano.

4.– Venendo al versante europeo può ricordarsi, in sintesi, che la disciplina dei regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari – richiamata dal ricorrente a sostegno delle censure di illegittimità costituzionale – registra un avanzato processo di armonizzazione, venendo in rilievo le competenze che gli artt. 3 e 4 TFUE assegnano all'Unione europea (segnatamente l'art. 3, paragrafo 1, lettera b), quanto alla «definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno», e soprattutto l'art. 4 TFUE, paragrafo 2, lettere a) e d), quanto al «mercato interno» e all'«agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare».

Tale materia – dapprima oggetto del regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, poi abrogato dall'art. 19 del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006,

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari – è attualmente disciplinata dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Questa fonte normativa costituisce strumento specifico per l'attuazione dell'armonizzazione delle legislazioni nel settore agricolo, stante la previsione dell'art. 43, paragrafo 2, TFUE, che fa riferimento alla «organizzazione comune dei mercati agricoli». Rileva anche l'art. 118, paragrafo 1, TFUE che prescrive, «[n]ell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno», l'adozione di «misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione».

Il regolamento n. 1151/2012 – che è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri sicché gli ordinamenti interni non possono porre normative nazionali che siano di ostacolo a tale efficacia (Corte di giustizia, sentenze 28 marzo 1985, in causa 272/83, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, punto 26; 31 gennaio 1978, in causa 94/77, Fratelli Zerbone snc, punti 22 e seguenti, e 2 febbraio 1977, in causa C-50/76, Amsterdam Bulb, punti da 4 a 7) – specificamente istituisce, in continuità con i precedenti regolamenti europei, un regime di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti: a) garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti; b) garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell'Unione; c) fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti (art. 4).

Nell'ambito di tale specifica disciplina – riguardante i beni agroalimentari – rientrano i prodotti che, ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1151/2012 ottengono il marchio DOP con ciò intendendosi, ai sensi del paragrafo 1, una «denominazione di origine» che identifica un prodotto «a) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata».

Vi rientrano, poi, i prodotti con marchio IGP, ovvero con indicazione geografica protetta, che identifica, ai sensi del successivo paragrafo 2, un prodotto «a) originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata».

Entrambe le definizioni di DOP e IGP fanno riferimento, in particolare, alla qualità del prodotto.

Infine, lo stesso regolamento prevede, all'art 17, un regime relativo alle STG «per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto».

A tali denominazioni si lega la speciale protezione di cui all'art. 13 sul presupposto della corrispondenza del prodotto ad un rigoroso disciplinare, il quale in particolare richiede la “prova” del legame fra la qualità e le caratteristiche del prodotto e l'origine geografica. Si prevede che tali nomi registrati siano protetti contro qualsiasi impiego commerciale di prodotti che non siano oggetto di registrazione e contro qualsiasi imitazione del prodotto stesso.

Dalla registrazione di un prodotto con il marchio DOP, IGP o STG, discende tale speciale protezione, cui consegue il diritto di escludere l'uso, diretto o indiretto, da parte di terzi che non siano titolari della denominazione protetta.

È la qualità del prodotto che costituisce il fondamento della protezione accordata a livello europeo (Corte di giustizia, sentenza 20 maggio 2003, in causa C-108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, punto 63).

Dalla giurisprudenza europea risulta, dunque, che il regime di protezione delle DOP e delle IGP mira essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli che beneficiano di una denominazione registrata presentino talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità, dovuta anche alla loro provenienza geografica (Corte di giustizia, sentenze 14 settembre 2017, in causa C-56/16, European Union Intellectual Property Office (EUIPO); 20 dicembre 2017, in causa C-393/16, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne e 7 giugno 2018, in causa C-44/17, Scotch Whisky Association).

A livello internazionale, una disciplina sulle denominazioni protette sostanzialmente analoga è contenuta nell'Accordo di Lisbona, modificato e integrato con il cosiddetto Atto di Ginevra.

5.– Questa normativa europea è stata più volte oggetto di pronunce della Corte di giustizia.

Non di rado quella Corte ha esaminato forme di promozione di prodotti locali, qualificandole come misure di effetto equivalente, dovendo considerarsi tale «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza gli scambi intracomunitari (Corte di giustizia, sentenze 11 luglio 1974, in causa C-8/74, Benoit e Gustave Dassonville e 10 novembre 1992, in causa C-3/91, Exportur SA).

Si è specificato che sono misure d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 34 TFUE, e non giustificata dall'art. 36 di questo, «le norme di uno Stato membro, le quali subordinino l'uso per un prodotto nazionale di una denominazione di qualità, [...] alla condizione che una o più fasi del processo produttivo precedenti alla fase della preparazione del prodotto finito abbiano avuto luogo nel territorio nazionale» (Corte di giustizia, sentenza 12 ottobre 1978, in causa C-13/78, Joh. Eggers Sohn & CO).

Con riferimento a una disciplina introdotta al fine di promuovere la commercializzazione dei prodotti agroalimentari realizzati in Germania ed il cui messaggio pubblicitario sottolineava la provenienza tedesca dei prodotti interessati (attraverso l'indicazione «Markenqualität aus deutschen Landen», CMA), la Corte di Lussemburgo ha affermato che essa ha effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri e «può indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che portano il marchio CMA, escludendo i prodotti importati (Corte di giustizia, sentenza 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania).

In altra pronuncia la Corte di giustizia ha affermato che la Repubblica francese «[n]on avendo posto fine, entro il termine fissato nel parere motivato, alla protezione giuridica nazionale concessa alla denominazione «Salaisons d'Auvergne» nonché ai marchi regionali [...], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 28 CE» (Corte di giustizia, sentenza 6 marzo 2003, in causa C-6/02, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese).

E, ancora, la Corte di giustizia ha ritenuto che lo Stato belga, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa che concede «il marchio di qualità vallone» a prodotti fabbricati o trasformati in Vallonia, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 28 Trattato CE (Corte di giustizia, sentenza 17 giugno 2004, in causa C-255/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio).

Si è affermato, altresì, che le condizioni che il disciplinare DOP hanno «come fine di meglio salvaguardare la qualità e l'autenticità del prodotto nonché, di conseguenza, la reputazione della DOP» (Corte di giustizia, sentenza 20 maggio 2003, in causa C-108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma, Salumificio S. Rita spa).

5.1.– Al di fuori dell’ambito di applicazione dei regolamenti europei si collocano, invece, le “denominazioni geografiche semplici”, alle quali – come si dirà – possono essere ricondotte le De.Co., come disciplinate dalla legge regionale oggetto di censura.

Le stesse, quali indicazioni di mera provenienza geografica di un prodotto, trovano espressa considerazione nella giurisprudenza europea, al precipuo fine di escluderle dall’applicazione dei regolamenti UE al ricorrere di determinate condizioni.

A tal riguardo, la Corte di giustizia (sentenza 8 maggio 2014, in causa C-35/13, Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi e Kraft Foods Italia spa, punto 30) ha affermato che «le denominazioni di provenienza geografica sono quelle che servono unicamente a mettere in rilievo l’origine geografica di un prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche particolari di quest’ultimo», sicché «esse non ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2081/92 (in tal senso, sentenza Warsteiner Brauerei, EU:C:2000:599, punto 44). Pertanto, il regime di protezione che può applicarsi, eventualmente, sul mercato di uno Stato membro, a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria è quello previsto per le denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica» (punti 30 e 31).

Al tal fine «devono essere soddisfatte due condizioni, ossia, da un lato, la sua applicazione non deve compromettere gli obiettivi del regolamento n. 2081/92 (si veda, in tal senso, sentenza Warsteiner Brauerei, EU:C:2000:599, punto 49) e, dall’altro, essa non deve risultare in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all’art. 28 CE (si veda, in particolare, in tal senso, sentenza Budejovický Budvar, EU:C:2003:618, punti da 95 a 97)» (punto 33).

Da un lato che «la protezione attribuita da un regime nazionale deve avere l’effetto non di garantire ai consumatori che i prodotti i quali godono di tale protezione presentino una qualità o una caratteristica determinata, bensì esclusivamente quello di garantire che siffatti prodotti provengano effettivamente dall’area geografica di cui si tratti» (punto 34).

Dall’altro, occorre che la protezione accordata non miri «a favorire la commercializzazione dei prodotti di origine nazionale a scapito dei prodotti importati», altrimenti integrando una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa alla libera circolazione delle merci di cui all’art. 34 TFUE.

Con specifico riferimento alla distinzione tra indicazioni di provenienza e denominazione di origine la Corte di giustizia ha affermato «che le indicazioni di provenienza sono destinate ad informare il consumatore del fatto che il prodotto che le reca proviene da un luogo, da una regione o da un paese determinati», mentre la denominazione d’origine «garantisce, oltre alla provenienza geografica del prodotto, il fatto che la merce è stata prodotta secondo i requisiti di qualità o le norme di produzione disposti da un atto delle pubbliche autorità e controllati dalle stesse e quindi la presenza di talune caratteristiche specifiche» (Corte di giustizia, sentenza Warsteiner).

5.2.– In definitiva, la giurisprudenza della Corte di giustizia, sopra richiamata (in particolare la sentenza 8 maggio 2014, in causa C-35/13, Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi e Kraft Foods Italia spa), ha chiarito che devono essere soddisfatte due condizioni perché un regime di protezione possa applicarsi, sul mercato di uno Stato membro, a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria quanto alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica.

Da una parte occorre che la sua applicazione non comprometta gli obiettivi dei regolamenti europei. Pertanto la protezione attribuita da un regime nazionale deve avere non già l’effetto di garantire ai consumatori che i prodotti presentino una qualità o una caratteristica determinata, bensì esclusivamente quello di assicurare che siffatti prodotti provengano effettivamente dall’area geografica di cui si tratti.

Dall'altro, occorre che essa non risulti in contrasto con la libera circolazione delle merci e tale sarebbe un regime nazionale di protezione delle denominazioni, anche allorché si applicasse sia ai prodotti nazionali che a quelli importati nel territorio dello Stato interessato, ove fosse idoneo a favorire la commercializzazione dei prodotti di origine nazionale a scapito dei prodotti importati. Una siffatta restrizione potrebbe essere giustificata da un'esigenza imperativa di interesse generale di protezione della leale concorrenza o da quella della tutela dei consumatori, sempre se applicata in modo non discriminatorio e se proporzionata rispetto allo scopo perseguito.

6.– In questo contesto normativo e giurisprudenziale si collocano le questioni promosse con il primo motivo di ricorso; le quali non sono fondate per le ragioni che seguono.

Può peraltro subito notarsi che è solo suggestiva – ma in realtà giuridicamente non rilevante – la considerazione fatta dalla difesa della Regione Siciliana che ha segnalato che in passato il Governo non ha impugnato altre leggi regionali, parimenti istitutive di denominazioni comunali De.Co., quali la legge reg. Liguria n. 11 del 2018 e la legge reg. Campania n. 7 del 2021; né ha impugnato – successivamente alla legge reg. Siciliana in esame – la legge della Regione Basilicata 10 agosto 2022, n. 23 (Istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti a denominazione comunale).

7.– La progressiva armonizzazione europea della disciplina dei marchi e dei segni distintivi, che danno luogo a un regime di protezione di beni e servizi, comporta che non è ammissibile una normativa interna, nazionale o regionale, che a essa vada a sovrapporsi in modo diretto oppure che sia di ostacolo alla libera circolazione delle merci, introducendo misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione.

La sostanziale convergenza della disciplina di tutti i segni distintivi (comprese le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine) verso una identica funzione e la molteplicità degli interessi dalla stessa tutelati sono al fondo di questo processo di armonizzazione, ispirato alla tutela delle imprese e dei consumatori e all'esigenza di garantire la corretta e libera esplicazione dell'iniziativa economica.

Sono state, quindi, dichiarate costituzionalmente illegittime norme regionali che “garantivano” l'origine e la qualità del prodotto (sentenza n. 191 del 2012), istituendo così un «marchio “regionale” di qualità destinato a contrassegnare [...] determinati prodotti agricoli ed agroalimentari» (sentenza n. 66 del 2013). Tale è stato anche il caso del marchio di origine e di qualità denominato «Marche Eccellenza Artigiana (MEA)» (sentenza n. 86 del 2012).

Ma quando è stata sottoposta al sindacato di questa Corte una norma regionale che tendeva solo a valorizzare il «patrimonio produttivo e culturale nonché i prodotti di qualità del territorio», la questione è stata dichiarata non fondata perché «la disposizione censurata non ha per oggetto l'istituzione di tali marchi» (sentenza n. 242 del 2016).

Anche la sentenza n. 372 del 2008 ha escluso che una normativa regionale, che promuoveva la valorizzazione, la diffusione e il commercio di un prodotto tipico locale, comportasse «il riconoscimento di una “qualifica” prevista dal regolamento (CE) n. 510/06, di competenza delle istituzioni comunitarie» (in senso conforme, con riferimento ad altra normativa regionale, vedi la sentenza n. 213 del 2006).

Insomma, va ribadito che è preclusa alla legge regionale l'istituzione di marchi che attestano contestualmente la qualità e l'origine geografica di prodotti, sì da produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci in violazione della richiamata normativa europea.

Ma, perché possa ravvisarsi un ostacolo al processo di armonizzazione di marchi e segni distintivi di protezione di beni e servizi, deve trattarsi della creazione di veri e propri marchi di qualità da parte della Regione o anche solo di misure di effetto equivalente alla restrizione all'importazione, di cui agli artt. 34 e 35 TFUE.

È questa duplice verifica – in linea con le condizioni che la richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia richiede al fine della compatibilità europea di eventuali regimi di protezione nel mercato interno – che l'esame del ricorso del Governo, in sostanza, richiede.

8.– A tal fine, sotto il primo profilo, deve considerarsi che l'elemento caratterizzante della regolamentazione dei marchi – «assunto questo termine in un senso generico, comprensivo dei vari istituti designati dalla vigente legislazione con denominazioni molteplici, come quelle di marchi di impresa, marchi collettivi, denominazioni di origine, o denominazioni di provenienza, e con funzioni in parte diverse, e cioè o prevalentemente di tutela dei produttori contro la concorrenza sleale, o invece di certificazione della qualità del prodotto avente lo scopo, almeno in via principale, di garanzia del consumatore» (sentenza n. 368 del 2008) – sta nel regime di tutela riconosciuto a chi possa legittimamente farne uso.

La disciplina europea dei marchi e dei segni distintivi di beni e servizi – al pari di quella codicistica (artt. 2569 e seguenti del codice civile) e di quella approntata dal codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273») e non diversamente da quella internazionale (l'Accordo di Lisbona indicato) – associa ad essi un regime di protezione in favore dei loro titolari.

Il diritto di esclusiva, previsto dall'art. 2569 cod. civ. e dall'art. 30 cod. proprietà industriale, trova il simmetrico pendant nel citato regolamento (UE) n. 1151/2012, quanto alle regole di protezione dei nomi registrati (art. 13), ossia delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (DOP e IGP, art. 5). Anche il regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un regime di protezione per le denominazioni di origine e per le indicazioni geografiche (art. 103).

Altresì una specifica protezione è sancita per le indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 787/2019 quanto alle bevande spiritose e alcoliche (art. 21).

9.– Orbene, l'impugnata legge regionale non si limita a qualificare, in positivo, la denominazione comunale (De.Co.) come «attestazione di identità territoriale» e, in quanto tale, destinata (solo) a individuare l'origine e il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale (art. 2, comma 1), senza quindi certificarne la qualità. Ma specifica anche, in negativo, che la denominazione comunale «non è un marchio di qualità o di certificazione» (art. 1, comma 2).

Non si tratta di una mera autoqualificazione da parte della norma regionale, ma della positiva regolamentazione di un aspetto importante e determinante. La prescrizione secondo cui la denominazione comunale, in quanto attestazione di identità territoriale, non è un marchio comporta (e significa) che il legislatore regionale non ha inteso assegnare a tale attestazione un regime di protezione (né avrebbe potuto farlo, per quanto sopra detto, stante la preclusione alla sovrapposizione alla richiamata normativa europea). Chi consegue l'attestazione di identità territoriale non ha, quindi, un diritto di privativa, né di esclusiva, che possa far valere nei confronti di chi produce lo stesso prodotto “tipico” (art. 2, comma 2, lettera a) o tradizionale (art. 2, comma 2, lettera b) senza aver conseguito tale attestazione. Chi esibisce il logo del registro regionale De.Co., per essere stato a ciò autorizzato, secondo le regole rimesse ad un decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, testimonia «l'origine ed il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale», ma non acquisisce il diritto ad un “marchio” locale.

Quindi la denominazione comunale De.Co. non è un marchio, né un segno distintivo di protezione di un prodotto; ma è una mera “attestazione di identità territoriale”, che rientra a pieno nella nozione di «indicazione geografica semplice», la quale – secondo la richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza Warsteiner) – non interferisce con le denominazioni registrate a livello europeo (DOP, IGP e STG).

L'indicazione De.Co. su un determinato prodotto non ne attesta le caratteristiche qualitative – come accade per le denominazioni protette a livello europeo – ma testimonia che il prodotto “è parte” di quel

territorio. L'inserimento della De.Co. nel relativo registro regionale non può che valere ad attestare che il prodotto è tipico di quel luogo, indicandolo come tale senza alcuna speciale protezione nei confronti di terzi, sprovvisti di tale logo.

Si ha pertanto che, diversamente dalle denominazioni DOP, IGP e STG, l'attestazione De.Co. disciplinata dalle disposizioni regionali impugnate, non riconosce alcuna tutela specifica ai prodotti connotati da tale denominazione, la quale costituisce atto meramente ricognitivo della presenza storicamente radicata di un prodotto tipico (di norma) agroalimentare, espressivo delle tradizioni locali.

In coerenza e a conferma di ciò la legge regionale, opportunamente, prevede una clausola generale di cedevolezza che esclude in radice la possibilità di un "concorso" (e di un conflitto) di denominazioni europee e di denominazioni comunali. Infatti, il comma 4 dell'art. 1 stabilisce che non possono essere inclusi nel registro regionale telematico De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche europee (DOP, IGP e STG) e che, nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co., la denominazione comunale «decade automaticamente». La stessa "cedevolezza" è prevista, peraltro, anche sul piano nazionale quanto alla iscrizione nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), previsto – nel contesto antecedente alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (quando l'«agricoltura» era materia di competenza concorrente) – dall'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

10.– Né può ritenersi, sotto il secondo profilo, che le norme regionali impugnate introducano misure restrittive, in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all'art. 28 TFUE, né misure a effetto equivalente (artt. 34 e 35).

In particolare, nel riconnettere l'attestazione della tipicità del prodotto all'esser lo stesso «ottenuto o realizzato sul territorio comunale» secondo la tradizione locale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022 non esclude i terzi dalla possibilità di produrre il medesimo prodotto.

Il collegamento con il territorio è solo funzionale a testimoniare la tipicità e la tradizione del prodotto, ma non la sua qualità. La legge regionale essenzialmente «promuove la conoscenza [...] dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale» (art. 1, comma 3) e – come già rilevato – non crea, per tali prodotti, un sistema di protezione nel mercato interno.

Anche il riferimento ai «modelli dei disciplinari di produzione da adottare per ottenere il riconoscimento di [un] prodotto a denominazione comunale», demandati al decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura (art. 3), implica solo un mero raffronto per identificare la corrispondenza alla tradizione locale e non già un controllo sul contenuto del prodotto e sulla sua produzione in concreto, né tanto meno un controllo di qualità.

In proposito viene in rilievo la già richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare, sentenza 8 maggio 2014, in causa C-35/13, Assica – Kraft Foods Italia spa) secondo cui le mere attestazioni di identità territoriale o le indicazioni geografiche semplici, che non ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1151/2021/UE, non costituiscono misure equivalenti rispetto alle restrizioni quantitative ai sensi dell'art. 34 TFUE allorché servono unicamente a informare circa l'origine geografica del prodotto e non evidenziano alcun nesso particolare tra le caratteristiche dello stesso e la sua origine geografica, nel senso che il loro scopo, in particolare, non è quello di garantire i consumatori che i prodotti recanti tali denominazioni presentano una qualità o una caratteristica determinata.

Così è per le De.Co., dove il riferimento alle «modalità consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali» non è indicativo, appunto, delle qualità intrinseche del prodotto.

La natura di atto meramente ricognitivo della presenza storicamente radicata di un prodotto agroalimentare tipico, espressivo delle tradizioni locali, comporta di conseguenza che gli atti istitutivi delle De.Co., quali la delibera del Consiglio comunale, il regolamento comunale, il disciplinare di produzione che reca i criteri per il riconoscimento De.Co., non potranno contenere sistemi di verifica della qualità delle produzioni locali come conseguenza dell'essere esse ottenute o realizzate in quel territorio.

Come ritenuto da questa Corte in un'altra fattispecie, in cui veniva parimenti in rilievo la valorizzazione di un prodotto locale (sentenza n. 213 del 2006), anche in questa ora in esame le disposizioni impugnate non prevedono un sistema di certificazione di qualità, né istituiscono o disciplinano un marchio identificativo di un prodotto, né vengono indicate o protette particolari qualità o caratteristiche tipologiche, ma valorizzano i prodotti agricoli e tipici localizzati sul territorio comunale, sì da non determinare meccanismi economici idonei a incidere sulla concorrenzialità dei mercati.

11.– In conclusione, non essendo identificabile, nelle denominazioni comunali De.Co., né un marchio né alcun segno identificativo di protezione del prodotto, ma potendo le stesse essere qualificate come «indicazioni geografiche semplici», prive di un effetto equivalente a una restrizione quantitativa nel mercato interno, le censure mosse dal Governo con il primo motivo di ricorso non sono fondate in riferimento a tutti gli indicati parametri.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 3 (Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22), promosse – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 (Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967), modificato e integrato con il cosiddetto Atto di Ginevra, a cui l'Unione europea ha aderito con la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio del 7 ottobre 2019 – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma – in relazione ai regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012 del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; e n. 787/2019 del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 – nonché all'art. 117, commi secondo, lettera a), e terzo, Cost., e all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 febbraio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

L.R. Liguria 1 agosto 2018, n. 11.

Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.

Articolo 1 *Finalità.*

1. La Regione valorizza l'istituzione delle Denominazioni Comunali, di seguito De.Co., quale strumento efficace per promuovere il territorio, attraverso le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche tipiche, nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio ⁽²⁾.

2. Nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale, dei comuni con prodotti De.Co., istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni.

(2) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 49, comma 1 della medesima legge).

Articolo 2 *Definizioni* ⁽³⁾.

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) De.Co.: la Denominazione Comunale (De.Co.) deliberata dal Comune e contrassegnata dal Sindaco non è un marchio di qualità e neppure uno di certificazione. Per prodotto De.Co. si può intendere un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristico del territorio;

b) Registro regionale De.Co.: è un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale di

ogni singolo comune, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali;

c) Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.: costituisce il riferimento orientativo per i comuni al fine di realizzare percorsi e procedure omogenee nell'attribuzione delle De.Co. Rappresenta, inoltre, un riferimento per l'iscrizione dei comuni e delle De.Co. al relativo Registro regionale, sulla base di quanto disposto all'articolo 4.

(3) Articolo così sostituito dall' art. 9, comma 2, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 49, comma 1 della medesima legge).

Articolo 3 *Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.*

1. È istituito il Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co. (di seguito Registro regionale De.Co.), all'interno del quale vengono iscritti i comuni e i relativi prodotti riconosciuti con De.Co..

2. Ferma restando la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte delle amministrazioni comunali mediante apposita delibera consiliare e rispettivo regolamento comunale, il Registro regionale De.Co. costituisce una base informativa pubblica divulgabile e viene identificato da un apposito logo.

3. Il Registro regionale dei comuni con i prodotti De.Co. è tenuto dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto provvede:

- ad individuare le strutture regionali interessate alla tenuta del Registro regionale De.Co.;
- a definire le sezioni e i campi informativi che andranno a comporre il Registro regionale De.Co.;
- ad individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro regionale De.Co.;
- a definire le procedure di iscrizione al Registro regionale De.Co. e per l'aggiornamento dello stesso;

- a fornire forma grafica al logo del Registro regionale De.Co. e a stabilirne le regole per la sua concessione;
- a definire le modalità di diffusione informativa del Registro regionale De.Co..

Articolo 4 *Regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale delle De.Co.*

1. La Regione Liguria, al fine di offrire orientamenti comuni per tutte le amministrazioni comunali che intendano riconoscere le De.Co. sul proprio territorio di competenza, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, ad emanare apposito regolamento di iscrizione al suddetto Registro.

2. Previa definizione di un sistema di armonizzazione, di raccordo automatico e di semplificazione con gli esistenti regolamenti comunali di istituzione delle De.Co., il regolamento di iscrizione al suddetto Registro:

- definisce gli adempimenti formali che i comuni dovranno seguire per l'iscrizione delle De.Co. nel Registro regionale;
- definisce i requisiti minimi che i prodotti dovranno possedere per risultare iscrivibili al Registro regionale De.Co.;
- definisce gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento degli stessi;
- propone caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi delle De.Co.;
- propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co.;
- definisce le modalità di modifica e variazione;
- propone e definisce ogni altro aspetto ritenuto opportuno.

3. Il regolamento regionale contiene le disposizioni per l'iscrizione di prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 5 *Promozione di prodotti locali.*

1. La Regione Liguria, nel perseguire le finalità della presente legge in combinato disposto con quelle espresse all'*articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), della legge regionale 21 marzo 2007, n.*

13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enotecche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa) e successive modificazioni e integrazioni, nonché con quelle espresse all'*articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), della legge regionale 30 aprile 2012, n. 19* (Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta) e successive modificazioni e integrazioni, considera i prodotti De.Co., iscritti nel rispettivo Registro regionale, testimonianza del territorio ligure e, quindi, insieme alle produzioni tradizionali e tipiche di qualità certificata, da valorizzare attraverso le manifestazioni promozionali e la comunicazione organizzata dalla Regione Liguria.

2. La Regione Liguria assicura alle produzioni De.Co., iscritte nel rispettivo Registro regionale, visibilità e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale.

3. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione Liguria promuove varie iniziative di sostegno per tutte le filiere che integrino e promuovano i prodotti De.Co..

Articolo 6 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Le competenti strutture regionali provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

L.R. Sardegna 28-12-2018 n. 48 (Art. 7).**Legge di stabilità 2019.**

Art. 7 Misure urgenti a sostegno dell'artigianato e del commercio.

1. Al fine di contribuire alla salvaguardia del tessuto produttivo e al rilancio dell'economia, attraverso il sostegno alla ripresa e alla crescita del settore dell'edilizia, possono essere attivate azioni di agevolazione per interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, come definiti all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e successive modifiche ed integrazioni, volti al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato destinato prevalentemente ad uso residenziale, con una premialità per gli interventi di efficientamento energetico e per quelli previsti nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti a rischio di spopolamento. I criteri di agevolazione e le modalità di attuazione delle azioni sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica. Le agevolazioni previste sono cumulabili con gli incentivi statali, ma non con altre agevolazioni e/o contributi regionali, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 25.000.000. A decorrere dall'anno 2020 il programma di agevolazioni è finanziato nei limiti del relativo stanziamento annualmente iscritto nella legge di bilancio in conto della missione 08 - programma 01 - titolo 2. Una quota pari a euro 2.000.000 dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente periodo è destinata ai comuni rientranti nel Piano straordinario per il Sulcis sottoscritto da Governo, Regione ed enti locali il 13 novembre 2012. (29)

2. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 2.100.000 di cui:

a) euro 2.000.000 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le imprese artigiane coinvolte nel passaggio generazionale a favore dei figli dell'imprenditore o dei dipendenti da almeno cinque anni dell'impresa; i contributi sono concessi sotto forma di voucher, nella misura minima di euro 15.000, rivolti a consentire la fruizione da parte del successore di servizi finalizzati allo start up della propria esperienza imprenditoriale (30);

b) euro 100.000 per la partecipazione delle imprese artigiane alle principali fiere nazionali di settore.

I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono definiti, in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali ed europee in materia di aiuti di Stato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di artigianato (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato) è autorizzato lo stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2019 e di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (missione 14 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0416).

4. Per le finalità di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), esteso alle piccole e medie imprese regionali operanti nel campo del commercio, è autorizzato lo stanziamento di euro 4.000.000 per l'anno 2019 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente, con propria direttiva, disciplina le modalità di estensione al commercio del finanziamento di cui al presente comma (missione 14 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6953).

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla concessione di contributi ai fondi costituiti presso gli istituti di credito da partenariati composti da una o più associazioni di rappresentanza, da uno o più istituti di credito e da uno o più confidi, finalizzati al pagamento degli oneri previdenziali delle imprese aderenti al fondo. I fondi si autofinanziano attraverso il versamento da parte delle imprese aderenti di una quota percentuale dell'utile di gestione annuale. La gestione del fondo è operata dal partenariato mediante un regolamento di gestione che individua ruolo e compensi per ciascuna tipologia di partner in ragione delle funzioni di tesoreria, divulgazione/promozione, istruttoria. Possono essere autorizzati i fondi costituiti volontariamente tra le tre tipologie di partner che rispettano i requisiti previsti dalla presente legge e dai relativi regolamenti attuativi. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione:

- a) le modalità di selezione dei partenariati;
- b) i criteri di attribuzione delle risorse a ciascun fondo;
- c) le attività ammesse e le risorse attribuite per ciascuna tipologia di partner;
- d) le procedure di controllo sull'utilizzo dei contributi.

I contributi di cui al presente comma sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (missione 14 - programma 01 - titolo 2).

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle camere di commercio della Sardegna per lo svolgimento di iniziative inerenti all'animazione e alla promozione del commercio e dei prodotti locali del territorio. I contributi sono concessi secondo criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessorato competente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019 (missione 14 - programma 02 - titolo 1).

7. La Giunta regionale è autorizzata alla concessione di contributi alle imprese regionali operanti nei settori dell'artigianato e del commercio per il conseguimento delle certificazioni di qualità e di certificazioni e patentini necessari per lo svolgimento di attività specialistiche. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente, disciplina con apposite direttive le condizioni e le modalità di conferimento dei contributi. I contributi sono erogati conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) n. 651/2014/UE, della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e dal regolamento (CE) n. 1407/2013/UE, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2019 (missione 14 - programma 01 - titolo 1) (31).

8. La Regione destina euro 1.500.000 per l'anno 2019 per interventi formativi rivolti alle imprese artigiane e commerciali della Sardegna e ai propri lavoratori attraverso voucher formativi, che abbiano come finalità la formazione continua anche in adempimento agli obblighi previsti dalla legislazione vigente. A tal fine possono essere realizzate intese con i fondi interprofessionali per la Formazione continua di diretta emanazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori artigianato e commercio, finalizzate, attraverso specifici accordi operativi, ad ampliare la platea delle rispettive tipologie di destinatari delle iniziative formative per le imprese aderenti ai fondi. Il piano di formazione annuale indica anche gli interventi per la formazione dei giovani corsisti e/o giovani disoccupati con disabilità (missione 15 - programma 02 - titolo 1) (32).

9. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 (Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi) è aggiunto il seguente:

"5-bis (Contributi a copertura del costo di garanzia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, contributi a fondo perduto, da corrispondersi sotto forma di voucher, destinati alla copertura del costo sostenuto per l'ottenimento di una garanzia rilasciata da un confidi a fronte di un finanziamento erogato dal sistema bancario o da intermediari vigilati, anche in forma di leasing.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta dell'Assessore competente in materia di credito, sentito l'Osservatorio regionale, definisce un apposito piano di intervento con le modalità di corresponsione dei contributi e il relativo importo; l'importo massimo del contributo non può eccedere i costi sostenuti dal beneficiario per l'ottenimento della garanzia.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE e dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE.".

10. La Regione, a seguito dell'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche finanziate o cofinanziate dall'Amministrazione regionale, riconosce il disagio economico che subiscono le imprese concedendo appositi contributi a fondo perduto, nel caso di comprovate difficoltà finanziarie dimostrate sulla base di idonea documentazione contabile presentata dai soggetti richiedenti. La Giunta regionale adotta apposite direttive nelle quali sono indicati modalità, criteri e tempi per il riconoscimento del disagio economico e, in particolare, sono individuati:

- a) le modalità per la presentazione delle istanze di finanziamento;
- b) i criteri per la valutazione delle istanze;
- c) i criteri, modalità e termini per la concessione dei finanziamenti.

I contributi di cui al presente comma sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato formato, in particolare, dal regolamento n. 651/2014/UE e dal regolamento n. 1407/2013/UE.

11. La Regione riconosce la valenza dei marchi DE.CO. (Denominazione Comunale) e DE. COP. (Denominazione Comunale di Provenienza) come strumento di difesa e di promozione delle eccellenze produttive e della identità storica e culturale dei comuni della Sardegna. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per l'istituzione dei marchi DE.CO. e DE.COP. I contributi di cui al presente comma sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e secondo criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore competente.

12. Al fine di favorire una organizzazione più efficiente dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), il comma 7 dell'articolo 29 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), è sostituito dal seguente:

"7. Il SUAPE è istituito entro il 31 dicembre 2019 presso le unioni di comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016 e presso la città metropolitana di Cagliari. Le città medie, i comuni della città metropolitana di Cagliari e i comuni delle isole minori hanno facoltà di istituire un SUAPE

comunale. Allo scadere del termine di cui al primo periodo, in caso di mancata individuazione, il ruolo di responsabile del SUAPE è ricoperto dal segretario dell'unione di comuni.".

(29) Comma così corretto con Avviso di rettifica pubblicato nel B.U. Sardegna 7 febbraio 2019, n. 7.

(30) Ai sensi dell' art. 3, comma 20, L.R. 6 dicembre 2019, n. 20, è stata abrogata l'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma.

(31) Ai sensi dell' art. 3, comma 21, L.R. 6 dicembre 2019, n. 20, è stata abrogata l'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma.

(32) Vedi, anche, la Det. reg. 15 novembre 2019, n. 45573/4507.

L.R. Campania 20 luglio 2021, n. 7.**Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.****Art. 1** Finalità.

1. La Regione valorizza l'istituzione delle denominazioni comunali (De.Co-De.C.O.), di seguito denominate De.Co., quale strumento efficace per promuovere la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, della biodiversità, nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio.

2. . Nel rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche, come prevista dall'articolo 13 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dall'articolo 103 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale, dei Comuni con prodotti De. Co. istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). I metodi di comunicazione di tale conoscenza sono strutturati in modo da non interferire negativamente con gli scopi e con l'ambito di applicazione del sistema comunitario di tutela DOP, IGP e STG (2).

3. Non possono essere inclusi nel Registro regionale De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-IGP-STG) nonché i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449); nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co., nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 173/1998 questa denominazione decade automaticamente.

(2) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 novembre 2021, n. 26, a decorrere dal 4 novembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 2 Definizioni.

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

- a) De.Co.: la Denominazione comunale, deliberata dal Comune, tramite apposita delibera di Giunta municipale e contrassegnata dal Sindaco, che attesta il legame fortemente identitario di un prodotto con quel territorio comunale. La De.Co. non rappresenta un marchio di qualità o di certificazione, ma un primo livello di tutela;
- b) Prodotto De.Co.: un prodotto agroalimentare o gastronomico, artistico ed artigianale, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca, caratteristica del territorio;
- c) Registro regionale De.Co.: il documento nel quale sono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo Comune, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali;
- d) Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.: il riferimento orientativo per i Comuni, al fine di realizzare percorsi e procedure omogenee nell'attribuzione delle De.Co. nonché una guida per l'iscrizione dei Comuni e delle De.Co. al relativo Registro regionale, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3.

Art. 3 Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.

1. È istituito il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co., di seguito denominato Registro, all'interno del quale sono iscritti i Comuni e i relativi prodotti De.Co. che hanno ottenuto la denominazione, nonché le aziende e tutte le forme associative, comitati, consorzi che effettuano le produzioni a denominazione comunale, con ogni notizia utile all'individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e dell'estensione della zona di produzione, nonché dell'epoca nella quale la stessa risulta iniziata, ad opera di chi e da chi è proseguita.

1-bis. Il Registro regionale De. Co. ha un ambito di operatività strettamente locale e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 30 (3).

2. Ferma restando la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte dei Comuni mediante apposita delibera di Giunta municipale, la Regione procede

all'istituzione di un logo distintivo del Registro quale strumento di valorizzazione e identificazione e ne mantiene la titolarità dell'uso.

3. I soggetti iscritti al Registro di cui al comma 1 possono esporre il logo distintivo e farne uso nella propria attività pubblicitaria, secondo le modalità stabilite dalla Regione con apposito atto.

4. Il Registro è tenuto dalla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 7, provvede a:

- a) individuare la struttura amministrativa regionale interessata alla tenuta del Registro;
- b) definire le sezioni e i campi informativi del Registro;
- c) individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro;
- d) definire le procedure per l'iscrizione e per l'aggiornamento dello stesso;
- e) fornire forma grafica al logo del Registro e stabilire le regole per la sua concessione;
- f) definire le modalità di diffusione informativa del Registro.

(3) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 novembre 2021, n. 26, a decorrere dal 4 novembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 4 Regolamento di iscrizione.

1. La Regione, al fine di offrire orientamenti per i Comuni che intendono riconoscere prodotti De.Co. sul proprio territorio di competenza, provvede con deliberazione della Giunta regionale e previo parere della competente Commissione consiliare, a emanare apposito regolamento.

2. Previa definizione di un sistema di armonizzazione, di raccordo automatico e di semplificazione con gli esistenti regolamenti comunali di istituzione dei prodotti De.Co., il regolamento di cui all'articolo 7:

- a) definisce gli adempimenti formali per l'iscrizione dei prodotti De.Co. nel Registro;
- b) definisce i requisiti minimi ai fini dell'iscrizione dei prodotti al Registro;
- c) definisce gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (PAT) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento dello stesso;

- d) propone caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi dei prodotti De.Co.;
 - e) propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co.
3. Il regolamento contiene le disposizioni per l'iscrizione di prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co.

1. La Regione, al fine di sostenere orientamenti per i Comuni che hanno riconosciuto prodotti De.Co. sul proprio territorio di competenza, promuove l'istituzione di un Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.
2. Nel regolamento di cui all'articolo 7 si definisce anche:
 - a) la sede del Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.;
 - b) gli adempimenti formali per l'iscrizione dei Comuni al Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.;
 - c) gli obiettivi e le modalità di funzionamento;
 - d) gli strumenti indispensabili per incentivare la collaborazione tra i Comuni aderenti, nonché la cooperazione tra i Comuni e la Regione.
3. Il Coordinamento è aperto ad ogni Comune della Regione Campania che può farne parte sottoscrivendo per adesione il regolamento, ferma restando l'indipendenza e l'autonomia di ciascuna amministrazione comunale nel perseguimento delle proprie finalità regolamentari.

Art. 6 Promozione dei prodotti De.Co.

1. La Regione, nel perseguire le finalità della presente legge in combinato disposto con quelle espresse all'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 (Riconoscimento della dieta mediterranea), considera i prodotti De.Co., iscritti nel rispettivo Registro regionale, unitamente alle produzioni tradizionali e tipiche di qualità certificata, testimonianza del territorio campano da valorizzare attraverso le manifestazioni promozionali e la comunicazione organizzata della Regione.

2. La Regione assicura alle produzioni De.Co. iscritte nel rispettivo Registro regionale, sostegno, anche economico, visibilità e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale dedicata.

3. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione promuove, anche attraverso contributi economici, iniziative di sostegno per le filiere che integrano e promuovono i prodotti De.Co.

Art. 7 Regolamento (5).

1. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con deliberazione della Giunta regionale e previo parere della competente commissione consiliare, a emanare apposito regolamento che disciplina quanto previsto dai commi 3 e 5 dell'articolo 3, dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 5 della presente legge.

1-bis. Il regolamento è aperto ai produttori degli Stati membri dell'Unione europea e si basa sulla qualità obiettiva dei prodotti. Il regolamento, altresì, opera nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, relativamente alla puntuale applicazione degli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (4).

(4) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 3 novembre 2021, n. 26, a decorrere dal 4 novembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della medesima legge).

(5) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi l' art. 1, comma 1, Reg.reg. 12 ottobre 2022, n. 11.

Art. 8 Monitoraggio e valutazione.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale all'agricoltura, trasmette al Consiglio regionale della Campania, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente le seguenti informazioni:

- a) le delibere di cui al comma 2 dell'articolo 3;
- b) la valutazione sulla coerenza dei predetti provvedimenti rispetto a quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3;
- c) gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse nell'attuazione della presente legge.

Art. 9 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante prelevamento di euro 150.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 della Regione Campania.

Art. 10 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

L.R. Basilicata 10 agosto 2022, n. 23.

Istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti a denominazione comunale.

Articolo 1 *Finalità.*

1. La Regione Basilicata ai sensi dell'*art. 2 dello statuto regionale*, valorizza l'istituzione delle Denominazioni Comunali, di seguito De.Co., quale strumento efficace per promuovere il territorio, attraverso le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche locali nonché di difesa della storia, delle tradizioni e dei saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio. La De.Co. è disciplinata dai comuni ed ha la finalità di proteggere prodotti e tradizioni legate ad un particolare territorio comunale.

2. Nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale, dei comuni con prodotti De.Co., istituiti e disciplinati ai sensi del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Non possono essere inclusi nel Registro regionale De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-IGT-STG) nonché i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'*art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173* (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'*art. 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449*); nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co., nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui al predetto *articolo 8 del decreto legislativo 173/1998* questa denominazione decade automaticamente".

Articolo 2 *Definizioni.*

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) De.Co.: la Denominazione Comunale (De.Co.), deliberata e contrassegnata dal Comune, non è un marchio di qualità e neppure uno di certificazione. Per prodotto De.Co. si intende un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, ma anche un prodotto ad

alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione o di allevamento, identificativo di una determinata comunità;

b) Registro regionale De.Co.: è un contenitore nel quale vengono raccolti i prodotti locali ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo Comune, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni locali e contrassegnati dal Comune di origine;

c) Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.: costituisce il riferimento orientativo per i Comuni al fine di realizzare percorsi e procedure omogenee nell'attribuzione delle De.Co. Rappresenta, inoltre, un riferimento per l'iscrizione dei comuni e delle De.Co. al relativo Registro regionale, sulla base di quanto disposto all'articolo 4.

Articolo 3 *Istituzione del Registro Regionale dei Comuni con prodotti De.Co.*

1. È istituito il Registro Regionale dei Comuni con prodotti De.Co. della Regione Basilicata all'interno del quale vengono iscritti i Comuni e i relativi prodotti riconosciuti con De.Co.

2. Fermo restando la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte delle amministrazioni comunali mediante apposita delibera consiliare e rispettivo regolamento comunale, il Registro regionale De.Co. costituisce una base informativa pubblica divulgabile e viene identificato da un apposito logo.

3. Il Registro regionale dei Comuni con i prodotti De.Co. è tenuto dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto provvede:

a) a definire le sezioni e i campi informativi che andranno a comporre il Registro regionale De.Co.;

b) ad individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro regionale De.Co.;

c) a definire le procedure di iscrizione al Registro regionale De.Co. e per l'aggiornamento dello stesso;

d) a fornire forma grafica al logo del Registro regionale De.Co. e a stabilirne le regole per la sua concessione;

e) ad emanare il "Regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale delle De.Co." di cui al successivo articolo 4;

f) a definire le modalità di diffusione informativa del Registro regionale De.Co. di cui al successivo articolo 5;

g) a coordinare i competenti uffici del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, l'Ufficio Sistemi Culturali e Turistici - Cooperazione Internazionale della Presidenza della Giunta Regionale, l'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) e l'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (A.P.T.).

Articolo 4 *Regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale delle De.Co.*

1. La Regione Basilicata, al fine di offrire orientamenti comuni per tutte le amministrazioni comunali che intendano riconoscere le De.Co. sul proprio territorio di competenza, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, ad emanare apposito regolamento di iscrizione al suddetto Registro.

2. Previa definizione di un sistema di armonizzazione, di raccordo automatico e di semplificazione con gli esistenti regolamenti comunali di istituzione delle De.Co., il regolamento di iscrizione al suddetto Registro:

a) definisce gli adempimenti formali che i comuni dovranno seguire per l'iscrizione delle De.Co. nel Registro regionale;

b) definisce i requisiti minimi che i prodotti dovranno possedere per risultare iscrivibili al Registro regionale De.Co.;

c) definisce gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento degli stessi;

d) propone caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi delle De.Co.;

e) propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co.;

f) definisce le modalità di modifica e variazione;

g) propone e definisce ogni altro aspetto ritenuto opportuno;

h) definisce e verifica le modalità e i criteri di controllo delle produzioni.

3. Il regolamento regionale contiene le disposizioni per l'iscrizione di prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 5 *Promozione di prodotti locali.*

1. La Regione Basilicata assicura alle produzioni De.Co. iscritte nel Registro regionale, visibilità, promozione e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale, mediante adeguata programmazione annuale.
2. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione Basilicata promuove varie iniziative di sostegno per tutte le filiere che integrino e promuovano i prodotti De.Co.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, quale detentore del Registro regionale dei Comuni con i prodotti De.Co., si avvale della collaborazione dell'Ufficio Sistemi Culturali e Turistici - Cooperazione Internazionale della Presidenza della Giunta Regionale e, ognuno per le proprie competenze, del supporto dell'A.L.S.I.A. e dell'A.P.T., quali Enti strumentali regionali.

Articolo 6 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Le competenti strutture regionali, l'A.L.S.I.A. e l'A.P.T., provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Articolo 7 *Pubblicazione.*

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata

L.R. Sicilia 18 marzo 2022, n. 3.**Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla *legge regionale 28 marzo 1995, n. 22.*****Art. 1** *Finalità.*

1. La Regione siciliana promuove l'istituzione della denominazione comunale (De.Co), quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, dell'artigianato, della biodiversità nonché per la difesa della storia, delle tradizioni e dei saperi locali e la promozione delle specificità storiche e culturali dei territori comunali.

2. La De.Co. non è un *marchio di qualità o di certificazione*. *Le denominazioni comunali sono istituite e disciplinate nell'esercizio delle funzioni proprie dei comuni indicate all'articolo 118, secondo comma, della Costituzione e all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali"*.

3. Nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, la presente legge promuove la conoscenza, mediante l'istituzione del Registro regionale telematico di cui al successivo articolo 3, dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale.

4. Non possono essere inclusi nel Registro regionale telematico De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-1GP-STG) nonché i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"*. *Nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co. nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 173/1998, la denominazione comunale decade automaticamente.*

Art. 2 *Definizione.*

1. La denominazione comunale De.Co. è una attestazione di identità territoriale, deliberata dal Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale, che individua l'origine ed il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale.

2. Ai fini della presente legge per prodotti a denominazione comunale si intendono:

a) i "prodotti tipici", cioè quelli in cui si realizza la concomitanza di fattori riconducibili alla localizzazione geografica dell'area di produzione o alle relative tecniche di preparazione. Tale prodotto può derivare da attività agricola, zootecnica, di pesca artigianale o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti dalle stesse attività, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali, anche mediante tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. Per prodotto tipico si può intendere una ricetta o un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale;

b) i "prodotti tradizionali locali", cioè quelli caratterizzati da metodi di lavorazione e trasformazione praticati su un territorio e consolidati nel tempo, per un periodo non inferiore ai venti anni.

Art. 3 *Registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co.*

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea il registro telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. della Regione siciliana (di seguito, registro regionale De.Co.) nel quale vengono iscritti i comuni e i relativi prodotti che ottengono il riconoscimento di De.Co.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea con proprio decreto, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, provvede a:

a) individuare gli uffici dell'amministrazione regionale incaricati della tenuta del registro regionale De. Co.;

b) definire le sezioni e i campi informativi del registro regionale De.Co.;

c) definire le procedure per l'iscrizione al registro regionale De.Co. e per l'aggiornamento dello stesso;

d) indicare, al fine di offrire orientamenti a tutte le amministrazioni comunali, procedure omogenee per l'attribuzione delle denominazioni comunali. A tal fine, il decreto definisce gli adempimenti che i comuni richiedono per il riconoscimento delle denominazioni comunali e indica i modelli dei disciplinari di produzione da adottare per ottenere il riconoscimento di prodotto a denominazione comunale;

e) istituire apposita sezione nella quale vengono iscritte le denominazioni comunali già disciplinate dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) istituire apposita sezione nella quale vengono iscritte le denominazioni comunali aventi valenza e area di produzione intercomunale in territori limitrofi;

g) indicare la forma grafica del logo del registro regionale De.Co. e stabilirne le regole per la sua concessione;

h) definire le modalità di diffusione informativa e promozione del registro regionale De.Co.;

i) individuare le strategie di comunicazione atte a promuovere i prodotti iscritti nel registro regionale De.Co.;

l) definire gli ambiti di possibile conflitto con le produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento dello stesso conflitto.

Art. 4 *Iniziative per la diffusione e la promozione dei prodotti iscritti al Registro regionale De.Co.*

1. La Regione, nel perseguire le finalità della presente legge, valorizza i prodotti De.Co. iscritti nel Registro regionale di cui all'articolo 3, testimonianza del territorio siciliano.

Art. 5 *Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22.*

1. L'articolo 3-bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 3-bis.

Norme in materia di nomine ed incarichi di competenza del Governo della Regione

1. Nei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale ai sensi dell'*articolo 3* dello Statuto della Regione ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale di cui agli articoli *8-bis* e *10* dello Statuto della Regione, è fatto divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della

Regione, a pena di nullità, di procedere a nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende, comprese quelle di cui all'*articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5* e successive modificazioni, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione.

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel caso di cessazione delle nomine, designazioni od incarichi nei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale ovvero dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al comma 1, il Governo della Regione nomina i commissari straordinari, individuandoli prioritariamente nei soggetti la cui nomina, designazione od incarico è cessata nei predetti centottanta giorni o dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al predetto comma 1. I commissari straordinari permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione che vi provvede non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto."

2. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui all'*articolo 3-bis della legge regionale n. 22/1995*, come modificato dal comma 1, si applicano a decorrere dalla data di approvazione della presente legge anche con riferimento alle nomine, designazioni o incarichi, la cui scadenza sia antecedente al termine di cui al comma 1 del predetto *articolo 3-bis della legge regionale n. 22/1995*, come modificato dal comma 1.

Art. 6 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.